

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **CELIDONIO, BARDI e BLOISE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 AGOSTO 1971

Risanamento dell'edilizia montana al servizio del turismo

ONOREVOLI SENATORI. — Il turismo montano, quello più tipicamente folcloristico e che rappresenta una valida alternativa al mercato turistico tradizionale e come tale indispensabile a potenziare il turismo come espressione di evoluzione socio-economica al servizio delle collettività appartenenti a centri montani inseriti in area economicamente depressa, reclama un intervento immediato per l'auspicata sua articolazione. Nello spirito dei presentatori del presente disegno di legge si ritiene di cogliere nel segno, proponendo che si addivenga all'utilizzo delle migliaia e migliaia di fabbricati, che risultano nella loro quasi totalità abbandonati dai proprietari, costretti ad evadere oltre i confini della Repubblica nella ricerca di un posto di lavoro, che la Patria non è stata in grado di offrire. Trattasi di un grosso patrimonio immobiliare che il tempo sta logorando in una spirale di graduale corrosione.

Ci si domanda, se non valga responsabilmente la pena di recuperare tale patrimonio e renderlo disponibile per un turismo di tipo familiare, attraverso l'espropriazione per pubblica utilità ed in favore dei comuni, aventi vocazione turistica. Un opportuno organico rifacimento, attraverso un piano di intervento finanziario da parte dello Stato, consentirebbe alle casse degli stessi comuni la possibilità di un reddito certo, idoneo al rimborso del capitale investito, e successivamente il costituirsi di una rendita capace gradualmente nel tempo di sollevarli dagli eccessivi oneri gravanti paurosamente sui loro bilanci.

Gli stessi proprietari non avranno motivo di dolersi di questa iniziativa parlamentare, in quanto soltanto così potranno trarre da un cespite immobiliare non redditizio un indennizzo, suscettivo di investimenti.

Si manifesta, pertanto, la fiducia nel benevolo esame del presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE
—**Art. 1.**

I fabbricati, facenti parte di comuni inclusi in comprensori turistici, che risultano abbandonati da oltre cinque anni dai rispettivi proprietari e che comunque non risultano utilizzati, sono soggetti ad espropriazione per pubblica utilità su richiesta dei comuni interessati all'utilizzo degli stessi fabbricati per ricettività turistiche.

Art. 2.

Il costo sia della liquidazione dell'indennizzo, sia delle opere di restauro viene anticipato dallo Stato, che provvede alla stesura di un piano di ammortamento a carico del comune.

Art. 3.

La gestione del complesso turistico da realizzare è affidata alle singole amministrazioni comunali ovvero alle aziende di soggiorno e turismo, ove queste siano costituite presso i comuni interessati ad avvalersi della presente legge.

Art. 4.

La spesa necessaria per l'applicazione della presente legge viene imputata sul bilancio del Ministero dei lavori pubblici nella voce corrispondente al risanamento dell'edilizia popolare.